



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 ottobre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0310 (NLE)**

**14844/14
ADD 1**

**ACP 169
FIN 800
PTOM 55**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 668 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO alla proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo (FES)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 668 final - Annex 1.

All.: COM(2014) 668 final - Annex 1



Bruxelles, 28.10.2014
COM(2014) 668 final

ANNEX 1

ALLEGATO

alla

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo (FES)

ALLEGATO

alla

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo (FES)

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Articolo 1

Composizione

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo ("il comitato"), presieduto da un rappresentante della Commissione, è composto dalle delegazioni degli Stati membri ("le delegazioni").

Un osservatore della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio assiste alle riunioni in qualità di osservatore.

Articolo 2

Consultazione del comitato

Il comitato viene consultato nei casi e secondo le procedure di cui al regolamento relativo all'esecuzione dell'11° FES¹ e, ove pertinente, alla decisione sull'associazione d'oltremare. Per le competenze che gli sono state attribuite ai sensi della decisione sull'associazione d'oltremare², il comitato è denominato "comitato FES-PTOM".

Articolo 3

Convocazione

1. Le riunioni del comitato sono convocate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del comitato.
2. Riunioni congiunte del comitato con altri comitati possono essere convocate per questioni che rientrano nelle loro sfere di competenza rispettive.

¹ Inserire il riferimento del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo: GU C [...] del [...], pag. [...].

² Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013).

Articolo 4

Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce il progetto di ordine del giorno e lo sottopone al comitato.
2. L'ordine del giorno distingue tra:
 - (a) i progetti di misure che saranno adottati dalla Commissione per i quali si richiede il parere del comitato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione dell'11° FES;
 - (b) le altre questioni sottoposte al comitato per informazione o semplice scambio di opinioni, sia su iniziativa del presidente, sia su richiesta scritta di un membro del comitato.
3. Ogni delegazione può chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno delle riunioni del comitato. Le informazioni fornite in tale contesto possono essere comunicate oralmente.
4. L'ordine del giorno comprende l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Articolo 5

Documentazione da presentare ai membri del comitato

1. Il presidente trasmette ai membri del comitato l'invito, il progetto di ordine del giorno e il progetto di misure per il quale si richiede il parere del comitato con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, tenendo conto dell'urgenza e della complessità della materia, e comunque non oltre 21 giorni di calendario prima di tale data. Ogni altro documento attinente alla riunione, in particolare i documenti che corredano i progetti di misure, viene trasmesso per quanto possibile entro lo stesso termine.

La trasmissione dei documenti viene effettuata conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.
2. In casi debitamente giustificati, il presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato, abbreviare il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1. Tranne in casi di estrema urgenza, il termine non può essere inferiore a 7 giorni di calendario.
3. In via eccezionale, in casi di estrema urgenza debitamente comprovati (ad es. gravi circostanze a livello economico, sociale e politico, calamità naturali nel paese beneficiario, crisi umanitarie o altre circostanze esterne analoghe che richiedano una reazione immediata), su richiesta di un membro del comitato o di propria iniziativa il presidente può non tenere conto dei termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai documenti di strategia, ai programmi indicativi pluriennali e ai relativi adeguamenti a seguito delle revisioni intermedie e finali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dell'11° FES.

5. Per quanto riguarda i progetti di misure sottoposti per parere al comitato con procedura orale, le delegazioni indicano per iscritto alla segreteria del comitato, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, i progetti di misure che esse possono approvare senza dibattito e i provvedimenti sui quali esse ritengono necessario un dibattito in sede di riunione.

Le delegazioni trasmettono inoltre per iscritto, entro lo stesso termine, osservazioni e richieste di informazioni complementari.

La Commissione fornisce ulteriori informazioni e risponde alle eventuali osservazioni, ove possibile per iscritto e almeno un giorno prima della riunione del comitato.

6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può inoltre applicare la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione dell'11° FES. In tal caso il presidente sottopone le misure al parere del comitato entro quattordici giorni dall'adozione.

Articolo 6

Trasmissione dei documenti di programmazione all'assemblea parlamentare paritetica

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione dell'11° FES, la segreteria del comitato trasmette per conoscenza i documenti di programmazione all'assemblea parlamentare paritetica contemporaneamente all'invio alle delegazioni nel comitato.

Articolo 7

Parere del comitato

1. Le questioni sottoposte per parere al comitato vengono discusse alle condizioni e secondo la procedura definite, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione dell'11° FES e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell'accordo interno.
2. Salvo obiezione di un membro del comitato, il presidente può, senza procedere ad un voto formale, stabilire che il comitato ha espresso parere favorevole per consenso sul progetto di misure.
3. Quando si applica la procedura orale e in riunione vengono apportate modifiche sostanziali o aggiunti nuovi elementi fattuali al progetto di misure, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può rinviare la votazione su uno specifico punto iscritto all'ordine del giorno alla fine della riunione o a una riunione successiva.
4. Qualora il presidente, nella situazione di cui al paragrafo 3, non decidesse il rinvio della votazione chiesto da una o più delegazioni, la o le delegazioni in questione possono formulare una riserva, che potrà essere sciolta entro un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla riunione. Allo scadere di tale termine il parere del comitato è considerato definitivo. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla posizione definitiva adottata dallo Stato membro o dagli Stati membri la cui delegazione ha formulato una riserva in sede di comitato.

5. Su richiesta di una delegazione, si può rimandare la votazione quando i documenti relativi a un determinato punto all'ordine del giorno non sono stati inviati ai membri entro i termini previsti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2. In tal caso, il presidente può decidere di prolungare il periodo di consultazione, che tuttavia non può protrarsi oltre la fine della riunione successiva. Se necessario, si può fare ricorso alla procedura scritta prevista all'articolo 11 del presente regolamento interno.

Tuttavia, su proposta del presidente o su richiesta di un membro, il comitato può decidere a maggioranza semplice dei suoi membri di mantenere tale punto all'ordine del giorno per l'urgenza della materia.

6. In sede di esame dei programmi d'azione annuali o pluriennali, ogni delegazione può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma d'azione annuale. Se la richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di delegazioni, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso accordo, il programma d'azione annuale è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni delle delegazioni in seno al comitato, non desideri bloccare il progetto o programma ritirato, questo è ripresentato al comitato, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di proposta di misura singola che la Commissione adotterà quindi secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione dell'11° FES.

Articolo 8

Scambio di opinioni

1. Ciascuna delegazione può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato e di avere uno scambio di opinioni su questioni connesse ai compiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dell'11° FES. Anche le valutazioni, le raccomandazioni e le azioni di follow-up, potranno essere discusse in seno al comitato su richiesta di uno Stato membro, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dell'11° FES.
2. Detti scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni delle delegazioni, di cui la Commissione tiene conto. Gli interventi devono essere riportati nel verbale del comitato. Gli interventi appoggiati da una maggioranza qualificata di delegazioni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso accordo, sono considerati raccomandazioni.

Articolo 9

Rappresentanza e quorum

1. Ciascuna delegazione è considerata un membro del comitato. Ciascuno Stato membro decide la composizione della propria delegazione e ne informa il presidente.
2. Previa autorizzazione del presidente, le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti non governativi, a spese dello Stato membro interessato.

Le informazioni seguenti vengono trasmesse al presidente entro un termine ragionevole e al più tardi 5 giorni di calendario prima della data di una riunione del comitato:

- (a) la composizione di ciascuna delegazione, tranne se questa è già nota al presidente;
- (b) il nome e le funzioni degli eventuali esperti che accompagnano le delegazioni e i motivi per cui è richiesta la loro presenza.

Se il presidente non si oppone alla partecipazione di un esperto prima della riunione del comitato, l'autorizzazione si considera concessa.

3. La delegazione di uno Stato membro può garantire se necessario la rappresentanza di un solo altro Stato membro. Il presidente ne è informato per iscritto dalla delegazione che si fa rappresentare al più tardi prima dell'inizio della riunione.
4. Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni del comitato è quello che consente di formulare un parere alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione dell'11° FES.

Articolo 10

Terzi ed esperti

1. I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del comitato a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.
2. Il presidente può decidere di invitare rappresentanti di altri terzi o altri esperti per discutere punti specifici, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato. Tuttavia, una maggioranza semplice degli Stati membri può opporsi alla loro partecipazione alla riunione.
3. I rappresentanti di terzi e gli esperti di cui ai paragrafi 1, 2, nonché quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, non assistono e non partecipano alle votazioni del comitato.

Articolo 11

Procedura scritta

1. In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere il parere del comitato con procedura scritta. Il presidente trasmette ai membri del comitato il progetto di misure e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione dell'urgenza della questione in esame.

In linea di principio le delegazioni dispongono di 21 giorni di calendario a decorrere dall'invio per pronunciarsi. Si presuppone che le delegazioni del comitato che non hanno reso nota la loro opposizione o la loro volontà di non pronunciarsi in merito al progetto di misure entro il termine fissato nella comunicazione abbiano espresso il loro accordo tacito sul progetto.

In caso di urgenza o di estrema urgenza, si applicano gli stessi termini di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. I casi di urgenza o estrema urgenza devono essere debitamente motivati, per iscritto, dalla Commissione.

2. Se tuttavia un membro del comitato chiede che il progetto di misure sia esaminato durante una riunione del comitato, la procedura scritta viene chiusa senza esito, e il progetto di misure viene rinviato alla successiva riunione del comitato.
3. La Commissione comunica per iscritto l'esito della procedura scritta ai membri del comitato senza indugio, e comunque non oltre 14 giorni di calendario dopo la scadenza del termine.

Articolo 12

Segreteria

La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato.

Articolo 13

Processo verbale e resoconto sommario delle riunioni

Sotto la responsabilità del presidente, viene redatto un verbale di ciascuna riunione contenente i pareri espressi sulle misure proposte e le posizioni assunte in riunione. Il verbale è inviato ai membri del comitato senza indugio, al più tardi un mese dopo la riunione.

Le delegazioni comunicano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni in merito al processo verbale. Il comitato ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta viene discussa nell'ambito del comitato. Qualora il disaccordo persista, la modifica proposta viene allegata al processo verbale.

Articolo 14

Elenco delle presenze

1. Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco delle presenze che specifica le autorità o gli organismi cui appartengono i partecipanti. L'elenco delle presenze viene distribuito ai partecipanti durante la riunione.
2. All'inizio di ciascuna riunione, qualunque delegazione la cui partecipazione ai lavori del comitato sollevi un conflitto d'interessi per un punto determinato dell'ordine del giorno è tenuta ad informarne il presidente, e le persone designate dagli Stati membri, nonché gli esperti che sono stati autorizzati dal presidente a partecipare alla riunione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, e i rappresentanti di terzi che sono stati invitati ad assistere alla riunione conformemente all'articolo 10 informano il presidente dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse per un determinato punto dell'ordine del giorno.

Nell'eventualità di tale conflitto d'interessi, l'interessato lascia la riunione, su richiesta del presidente, quando vengono discussi i punti all'ordine del giorno in questione.

Articolo 15

Corrispondenza

1. La corrispondenza relativa al comitato viene inviata alla Commissione, all'attenzione della segreteria del comitato.
2. La corrispondenza della segreteria destinata alle delegazioni è inviata anche alla rappresentanza permanente dello Stato membro interessato per via elettronica, nel modo più rapido e affidabile. Laddove le rappresentanze permanenti abbiano indicato alla Commissione un indirizzo di posta elettronica centrale adibito a ricevere la corrispondenza relativa ai lavori dei comitati, questa viene trasmessa a tale indirizzo. Inoltre, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alle persone designate dagli Stati membri per rappresentarli nel comitato.
3. Tranne casi eccezionali, la corrispondenza tra la Commissione e le delegazioni viene inoltrata, in entrambi i sensi, mediante lo strumento informatico predisposto a tal fine.

Articolo 16

Accesso ai documenti e riservatezza

1. Le domande di accesso ai documenti del comitato sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Spetta alla Commissione deliberare sulle richieste relative all'accesso a tali documenti, conformemente al suo regolamento interno, modificato dalla decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom⁴. Se la richiesta è indirizzata a uno Stato membro, quest'ultimo applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.
3. I documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati, tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la Commissione li abbia resi pubblici in altro modo.
4. I membri del comitato nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Il comitato e i suoi gruppi di lavoro assicurano il trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, sotto la responsabilità del presidente, che agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.

³ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁴ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 18

Spese di funzionamento

1. La Commissione copre le spese di funzionamento del comitato, comprese le spese di viaggio di un partecipante per Stato membro.

Se la dotazione finanziaria attribuita lo consente ed entro i limiti della medesima, la Commissione si fa carico delle spese di viaggio per due membri di delegazione che ne fanno richiesta.

2. La Commissione mette a disposizione del comitato i locali e il materiale necessari al suo funzionamento.